Spett.le
AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS S.R.L.
PEC: aes@arubapec.it

OGGETTO: SERVIZIO DI INTERPRETARIATO-MEDIAZIONE LINGUISTICA IN CONSECUTIVA.

CIG: B8328B842C

CUP: I51J24000480006

TRA

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (di seguito anche "la Società" o anche "Stazione Appaltante") con sede legale in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197 – Roma, iscritta in data 26/09/1997 al Tribunale di Roma al Registro delle Imprese nella sezione Ordinaria, Numero Repertorio Economico Amministrativo RM879100, Codice Fiscale 01530510542; Partita IVA 05367051009; in persona del Presidente e Amministratore Delegato, Paola Nicastro, nata a Cosenza il 12/07/1965, Codice Fiscale NCSPLA65L52D086K, domiciliato per la carica a Roma (RM) in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197;

E

AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS S.R.L., (di seguito per brevità anche "Fornitore", "Impresa" od anche "Appaltatore") con sede legale in Viale Parioli, 160- 00197 Roma, Partita Iva e C.F. 09342931004, con capitale sociale € 150.000,00 interamente sottoscritto e versato, C.C.I.A.A. di Roma n. 09342931004 – R.E.A. n. RM-1156228, rappresentata da Guerrieri Luca nato a Frosinone il 20/10/1977, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede societaria di cui sopra, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante;

PREMESSO CHE

- Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., con decisione di contrarre n. 7470/2025 del 25/09/2025 (RDA 1100048619) ha disposto l'affidamento relativo al servizio di interpretariato/mediazione linguistica in consecutiva nell'ambito del Progetto E30 – "Promozione di canali legali di Ingresso in Italia- Misure pre-partenza e inserimento lavorativo di cittadini di Paesi Terzi", finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027, e conseguentemente e in coerenza con quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ha individuato la AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS S.R.L., quale Fornitore cui affidare la fornitura in oggetto;
- la Stazione Appaltante ha effettuato, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le verifiche di legge, relative al possesso da parte del Fornitore dei requisiti richiesti per la partecipazione all'affidamento diretto e ne ha acquisito il DURC in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 24/10/07 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come da documentazione conservata agli atti;
- le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti di AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS S.R.L.hanno dato tutte esito positivo;
- il servizio in oggetto è un servizio di natura intellettuale e pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 c.3 bis D.Lgs 81/2008 e s.m.i., per il presente contratto non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi per la sicurezza da interferenza;
- il Fornitore ha costituito la garanzia definitiva per un importo di € 4.098,35 sotto forma di cauzione, tramite bonifico bancario sul c/c dedicato indicato dalla Stazione Appaltante, come previsto dall'articolo 106 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., in data 29/09/2025.

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula - in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - quanto segue:

Articolo 1 - Valore delle premesse

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

a) dal *Capitolato Tecnico*, dal Preventivo, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
c) dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (clausola di *pantouflage*);
d) dal Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.;
e) dal Decreto Legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
f) dal Patto di integrità tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e gli Operatori Economici consultabile sul sito internet della Stazione Appaltante;
g) dal Codice Etico della Stazione Appaltante consultabile sul sito internet della stessa.

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto. Modalità di esecuzione dei servizi

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. affida al Fornitore l'esecuzione dei servizi in oggetto come espressamente indicato nel *Capitolato Tecnico,* in tutta la documentazione allegata e nel *"Preventivo*" presentato, costituenti parte integrante del presente accordo che qui si intendono richiamati, anche se non materialmente allegati.

I servizi richiesti dovranno essere eseguiti con le modalità e i tempi definiti nel *Capitolato Tecnico* e nel presente atto.

Il Fornitore si impegna a eseguire in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione la fornitura ed i servizi connessi oggetto dell'affidamento così come previsto nei documenti di cui sopra.

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di impossibilità temporanea all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Società si riserva di sospendere le stesse per il tempo strettamente necessario, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Al caso specifico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 3 - Disposizioni antimafia

Il Fornitore prende atto che l'affidamento dell'appalto è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, il Fornitore garantisce che - per quanto a sua conoscenza - nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, provvisori o definitivi, emessi a carico del Fornitore stesso ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%;

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata sopra detta materia successivamente alla stipula del contratto.

Articolo 4 - Durata ed accettazione del contratto

Il presente contratto avrà decorrenza dalla data di perfezionamento dello stesso e scadrà il 31 dicembre 2027. Considerato che i servizi sono a richiesta e a quantità variabili, l'incarico si intende "a consumo" rispetto al costo orario proposto dall'affidatario.

Il contratto si concluderà anticipatamente qualora l'importo contrattuale venga esaurito prima della scadenza contrattuale (31/12/2027).

La Stazione Appaltante si riserva di esercitare il diritto di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c. e dell'art.123 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., previo invio di formale comunicazione all'appaltatore da comunicarsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 60 gg.

Il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi come "solari", ove non diversamente stabilito.

Il Fornitore dovrà sottoscrivere digitalmente il presente contratto e inviare il tutto all'indirizzo PEC: protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it

Articolo 5 – Modifica del contratto in fase di esecuzione

La Stazione Appaltante potrà, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Articolo 6 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di fatturazione

Per i servizi in oggetto sarà riconosciuto un compenso massimo complessivo ed omnicomprensivo di € 81.967,00 (ottantunomilanovecentosessantasette/00) al netto di IVA e al lordo di ogni eventuale onere.

Il costo orario offerto dal Fornitore è pari 22,12 € al netto di IVA e al lordo di ogni eventuale onere. Tale costo è comprensivo delle attività necessarie per il buon funzionamento del servizio: coordinamento, monitoraggio e amministrazione.

Pertanto, il Fornitore non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Resta inteso che termini e modalità di pagamento sono regolamentati esclusivamente dal presente incarico che supera ed innova qualsiasi pattuizione eventualmente già intervenuta al riguardo.

La Stazione Appaltante riconoscerà al Fornitore il corrispettivo dovuto in relazione al servizio effettivamente prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni indicate nel *Capitolato Tecnico* e nel presente *Contratto*.

Il pagamento del servizio sarà effettuato a consuntivo, sulla base delle ore o frazioni di ore effettivamente prestate e regolarmente validate dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le fatture dovranno essere trasmesse con cadenza trimestrale, in formato elettronico ed in regime di split payment, e dovranno contenere una relazione con il dettaglio delle attività svolte (data, fascia oraria, lingua utilizzata, soggetti coinvolti, ecc).

Il mancato rispetto delle modalità di rendicontazione o la difformità rispetto al calendario concordato potrà comportare il rinvio del pagamento fino all'effettiva verifica delle prestazioni.

Il pagamento di quanto spettante al Fornitore sarà effettuato a 30 gg data accettazione fattura in formato elettronico nel sistema di interscambio della PA, con il seguente codice univoco UFXKW7 e nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA, ai sensi del Decreto Ministeriale. n. 55/2013, mediante bonifico su c/c indicato dallo stesso.

Le parti stabiliscono che l'interesse legale di mora è pari al 4%.

Il Fornitore si impegna ad emettere fattura completa del riferimento CIG e CUP relativi all'affidamento in oggetto. Inoltre, la fattura dovrà contenere nell'oggetto la seguente dicitura " Progetto E30 – "Promozione di canali legali di Ingresso in Italia - Misure pre-partenza e inserimento lavorativo di cittadini di Paesi Terzi", finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11 co.6 del Codice, opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 7 - Clausola revisione dei prezzi

I prezzi relativi ai servizi in oggetto sono soggetti a revisione, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo quanto più specificamente previsto nell'allegato II.2-bis del Codice medesimo (Sezione III, "Revisione prezzi per contratti di servizi e forniture", introdotto con l'art. 86 del Decreto correttivo, ovvero il D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024). Si farà riferimento, a tale effetto, agli indici ISTAT individuati all'art. 10, comma 1, lett. c), dell'Allegato suddetto.

L'attivazione della presente clausola di revisione dei prezzi avverrà secondo quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato suddetto, mentre per la verifica delle variazioni, per le modalità e i termini di pagamento si applicherà l'art. 12 dello stesso Allegato.

Articolo 8 - Responsabilità ed obblighi

Il Fornitore sarà responsabile verso Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. della esatta e puntuale esecuzione della fornitura dei servizi oggetto del contratto, nonché dell'operato dei propri dipendenti.

Il Fornitore dovrà eseguire le attività oggetto di incarico nella piena osservanza di leggi e regolamenti anche locali vigenti in materia di:

- gestione ed esecuzione dei servizi affidati;
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- assunzioni obbligatorie e accordi sindacali;
- prevenzione della criminalità mafiosa.

Il Fornitore è obbligato a adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire l'incolumità del personale, delle persone addette e dei terzi, e ad utilizzare, per lo svolgimento dei servizi in questione, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni del Soggetto affidatario.

Il Fornitore sarà obbligato ad osservare tutte le leggi e le disposizioni vigenti in materia, incluse quelle relative alla sicurezza dei Lavoratori e alla prevenzione degli infortuni.

Il Fornitore sarà obbligato a rispettare, per il proprio personale, tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, fornendo a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. la relativa certificazione richiesta.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è Ilaria Castiglione, Responsabile *Progetto "Promozione di canali legali di ingresso in Italia – Misure pre-partenza e inserimento lavorativo di cittadini di Paesi Terzi".*

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è Micaela Patrizia Fanelli, Responsabile *Linea Acquisti, gare d'appalto e Avvisi*.

Art. 9 - Manleva

Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. da qualsiasi pretesa, azione, onere, costo, spesa (incluse le spese legali), danno o sanzione di natura civile, amministrativa o penale, che Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. dovesse subire o sostenere in conseguenza o in relazione diretta e provata a:

a. qualsiasi inadempimento o non corretto adempimento degli obblighi posti a carico del Fornitore dal presente Contratto, dagli allegati allo stesso e dalla normativa applicabile, incluse le disposizioni in materia di protezione di dati personali;

b. qualsiasi dolo o colpa, anche grave, del Fornitore, dei suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori o di qualsiasi altra persona di cui si avvalga nell'esecuzione delle prestazioni;

L'obbligo di manleva di cui al presente articolo non si applica qualora la pretesa, azione, onere, costo, spesa, danno o sanzione sia direttamente e provatamente derivante da dolo o colpa grave di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. o da istruzioni errate o incomplete fornite da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. al Fornitore, purché il Fornitore abbia segnalato tempestivamente per iscritto a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. le potenziali problematiche o i rischi derivanti da tali istruzioni, senza che Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. abbia modificato le proprie istruzioni.

Articolo 10 - Penali

In caso di rinuncia ingiustificata a una sessione confermata o mancata disponibilità del servizio senza preavviso di almeno 24 ore, potrà essere applicata una penale pari al 1,5 ‰ dell'importo netto contrattuale.

In caso di ritardo superiore a 15 minuti rispetto all'orario programmato potrà essere applicata una penale pari al 0,5 ‰ dell'importo netto contrattuale.

Nei casi previsti al punto precedente, Sviluppo lavoro Italia S.p.A. ha il diritto di porre a carico dell'Impresa le eventuali spese sostenute presso terzi per far fronte alla mancata o insufficiente erogazione del servizio.

Le penali sono applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla contestazione. In assenza di deduzioni dal Fornitore nei termini, ovvero nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le penali.

Le penali di cui al presente articolo sono applicate mediante detrazioni dall'importo dovuto, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l'evento. La Stazione Appaltante avrà, in ogni caso, la facoltà di rivalersi sulla garanzia definitiva fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo del Fornitore di provvedere alla reintegrazione della suddetta garanzia definitiva.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo contrattuale la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto.

Nessuna penale sarà dovuta, nel caso in cui gli inadempimenti siano stati determinati da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. Il Fornitore, qualora si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà della Stazione Appaltante di non prendere in considerazione tali circostanze quale elemento giustificativo dell'inadempimento.

Articolo 11 - Risoluzione

Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché dell'articolo 1456 c.c., il presente contratto per:

- violazione delle obbligazioni di cui agli articoli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente contratto;
- sopravvenienza a carico del Fornitore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (clausola di *pantouflage*);
- inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, ivi compresi quelli inerenti agli obblighi previdenziali contributivi e assicurativi;
- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto del presente accordo.

La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (ad esempio: PEC), da inviare al Fornitore. In caso di risoluzione il Fornitore avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Articolo 12- Obbligo di riservatezza

Il Fornitore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà atto nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Inoltre, il Fornitore s'impegna a adottare ogni accorgimento e misura per prevenire accessi non consentiti ai dati personali eventualmente memorizzati.

La presente clausola riveste per Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 13 - Autorizzazioni

Il Fornitore dichiara, a pena di risoluzione di diritto del presente *Contratto* e del risarcimento dei danni, di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso registri/albi, titoli di studio, certificazioni richieste e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.

Il Fornitore darà immediata comunicazione alla Società qualora subisca da parte della P.A. o dell'Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, del servizio. In tal caso, la Società avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto*, in tutto o in parte in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto

È fatto esplicito divieto al Fornitore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione, salvo i maggiori danni accertati.

Articolo 15- Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della contrattualizzazione e dell'esecuzione dell'appalto, si precisa che:

1. Il titolare del trattamento è Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60. Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. scrivendo a dpo@sviluppolavoroitalia.it per richiedere l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (aggiornamento, modifica, minimizzazione. Eventuale richiesta di cancellazione potrà essere soddisfatta solo una volta esperite tutte le fasi di gara e di rendicontazione);
2. Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali;
3. Il trattamento dei dati avviene ai fini della gestione della procedura di contrattualizzazione e per la successiva rendicontazione;
4. Il conferimento dei dati è necessario per il Fornitore ai fini della stipulazione del contratto e per l'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Eventuale diniego manifestato anche successivamente al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità a procedere con la contrattualizzazione;
5. I dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso. I dati saranno comunicati anche ai soggetti che svolgono attività di verifica amministrativa contabile sulle spese sostenute da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.;
6. I dati del soggetto affidatario, acquisiti ai fini dell'affidamento del servizio, saranno conservati da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per almeno 10 anni. Concluse tutte le attività di verifica amministrativo – contabile e decorsi i tempi di legge per la conservazione della documentazione amministrativa, i dati saranno distrutti;
7. In ossequio alle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza cui Sviluppo Lavoro Italia è soggetta, i dati del soggetto affidatario saranno pubblicati sul sito della Società per 5 anni dalla stipula del contratto.

Il Fornitore si impegna a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto. Il Fornitore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Articolo 16- Foro Competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS S.R.L., in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno sottoposte ad un previo tentativo di composizione amichevole. Qualora non risulti possibile definire la controversia mediante accordo bonario, la stessa sarà deferita all'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, competente in via esclusiva.

Articolo 17 - Codice Etico, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Patto di Integrità.

Con la firma del presente contratto il Fornitore si impegna a prendere visione del *Codice Etico* adottato da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., il cui testo è presente sul sito www.sviluppolavoroitalia.it alla voce Codice Etico, e adeguare i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi previsti dal Codice medesimo.

Con la firma del presente contratto il Fornitore si impegna a prendere visione del *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*, presente sul sito www.sviluppolavoroitalia.it alla voce Società Trasparente, e ad attenersi alle disposizioni aziendali in materia di anticorruzione descritte dal Piano medesimo.

Con la firma del presente contratto il Fornitore accetta le condizioni espresse dal *Patto di Integrità* tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e gli operatori economici, presente sul sito patto-integrita

Articolo 18 - Spese relative al contratto

Sono a carico del Fornitore tutte le spese relative alla stipula, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi gli eventuali costi relativi all'imposta di bollo calcolata secondo l'allegato I.4 di cui all'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e versata secondo le modalità telematiche individuate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023.

Le Parti si impegnano a registrare il contratto in caso d'uso.

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. IL FORNITORE

Firmato digitalmente da: Paola Nicastro
Ruolo: PRESIDENTE E A.D.
Organizzazione: SVILUPPO LAVORO ITALIA S.P.A./01530510542
Data: 01/10/2025 15:48:24

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente contratto.

IL FORNITORE